

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Ricorso avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri immobiliari alle trascrizioni richieste, regolazione delle spese di lite**

*Qualora il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del Territorio) rifiuti le trascrizioni richieste, la parte, come previsto dall'art. 113 bis disp. att. c.c., può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c. Va sul punto ribadito che si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi (ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare) e limitandosi il Presidente del Tribunale a "sentire" il conservatore. Pertanto, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.7.2015, n. 15131**

*...omissis...*

Con unico motivo l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli artt. 91 e 745 c.p.c., nonchè dei principi generali in materia di procedimenti di

volontaria giurisdizione (art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene l'illegittimità della condanna alle spese del direttore dell'Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei Registri immobiliari), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il motivo è fondato.

Come affermato da questa Corte in relazione ad analoga fattispecie (Cass., 28 gennaio 2011, n. 2095), l'art. 2674 c.c. dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del Territorio) non può rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste, ove ne ricorrano i presupposti.

Come previsto dall'art. 113 bis disp. att. c.c., la parte, in caso di rifiuto del Conservatore, può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c., e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario (dei Registri Immobiliari) esercita le sue funzioni. Il Presidente del Tribunale provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale. Dopo un primo orientamento secondo cui si sarebbe trattato di procedimento disciplinare - amministrativo (così Cass. n. 1006 del 1948), le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1973 del 1986, ne hanno sancito il carattere giurisdizionale.

Si tratta, comunque, all'evidenza, di procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare: il ricorso è proposto dall'interessato; il Presidente del Tribunale si limita a "sentire" il conservatore; non vi è parte vittoriosa o soccombente; e il relativo provvedimento è insuscettibile di passaggio in giudicato (così tra le altre, Cass. n. 4523 del 1998).

Per quanto osservato, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese.

E' stato altresì precisato che avverso detto provvedimento non è proponibile reclamo, in quanto tale strumento, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., è previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello disciplinato dall'art. 745 c.p.c., di competenza del Presidente del Tribunale (cfr. anche Cass. n. 7259 del 2003). D'altra parte, il provvedimento sulle spese, assunto sull'erroneo presupposto che vi fosse controversia su diritti, in un procedimento nel quale esso non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria, ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Va pertanto accolto il ricorso; cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna alle spese; condanna la resistente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2015